



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 4

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE
ED ESTETISTA -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione del Vice Sindaco SERALE LUCA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione n. 15 del 24/03/2014 questo Collegio aveva approvato il “Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista”;

Rilevato che si ritiene necessario, alla luce delle recenti normative, procedere alla stesura di un nuovo regolamento Comunale per gli acconciatori ed estetiste;

Valutato che la 4^e la 6^a Commissione Consiliare Permanente, riunite congiuntamente nella seduta del 16 novembre 2016, si sono espresse favorevolmente al nuovo regolamento;

Ritenuto pertanto opportuno procedere al riguardo;

Visto l'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Elaborazione Dati, Attività Produttive e Affari Demografici espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il “Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Responsabile di servizio Mellano Adriana.

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

Sommario

| | | |
|---------|--|----|
| ART.1. | OGGETTO | 2 |
| ART.2. | DEFINIZIONI..... | 2 |
| ART.3. | RIFERIMENTI NORMATIVI..... | 3 |
| ART.4. | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ..... | 3 |
| ART.5. | SEGNALAZIONE CERTIFICATA D'INIZIO ATTIVITÀ | 4 |
| ART.6. | FORME DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ..... | 5 |
| ART.7. | DISCIPLINA DELL'AFFIDO DI POLTRONA/CABINA..... | 6 |
| ART.8. | IDONEITÀ IGIENICO-SANITARIA..... | 7 |
| ART.9. | INVALIDITÀ, MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ..... | 10 |
| ART.10. | SOSPENSIONI TEMPORANEE | 10 |
| ART.11. | CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ..... | 10 |
| ART.12. | OBBLIGO DI ESPOSIZIONE..... | 10 |
| ART.13. | ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI | 10 |
| ART.14. | VIGILANZA E SANZIONI..... | 11 |
| ART.15. | MODIFICHE DEL REGOLAMENTO | 11 |
| ART.16. | ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI | 11 |

ART.1. OGGETTO

1. Le attività di acconciatore ed estetista sono disciplinate, oltre che dalle leggi speciali dello Stato e delle Regioni, dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART.2. DEFINIZIONI

2. Con il termine "acconciatore" si designa l'attività esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o completamente. Le imprese di acconciatura, possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
3. Con il termine "estetista" si intende l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 n.1 , così come aggiornato dal D.M. 15 ottobre 2015, n. 206 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dal regolamento (CE) 1223/2009. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
4. Si considera inerente l'attività di estetista l'esercizio delle seguenti attività:
 - a. Centri di abbronzatura, solarium;
 - b. Attività di massaggio estetico e ginnastica estetica;
 - c. Attività di disegno epidermico, di micro pigmentazione o trucco semipermanente;
 - d. Manicure e Pedicure;
 - e. Attività di Onicotecnico;
 - f. Sauna, bagno di vapore e bagno turco. (Se finalizzate a trattamenti estetici)
5. Per "Centri di abbronzatura, solarium" si intende l'effettuazione di trattamenti di abbronzatura mediante l'uso di lampade abbronzanti UVA anche se a gettone. I "Centri di abbronzatura, solarium" soggiacciono anche alle disposizioni ed agli obblighi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6/R del 7/4/2003.
6. Per "attività di massaggio e ginnastica estetica" si intendono le relative attività espressamente finalizzate al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo.
7. Per "attività di disegno epidermico", si intende l'insieme dei trattamenti duraturi, ma non permanenti, eseguiti solo a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, anche attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
8. Per "attività di micro pigmentazione o trucco semipermanente" anche detta dermopigmentazione si intende l'attività consistente nella colorazione di figure e disegni, mediante l'introduzione nel derma di appositi pigmenti esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi del viso e del corpo, per il miglioramento dell'immagine estetica in generale, nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti (camouflage). La deposizione di colori direttamente nel derma,

anche se con caratteristiche tali da risultare semipermanente, comporta che l'attività sia assimilata a quella di tatuaggio nonché ai relativi obblighi e normative regionali.

9. Per "attività di onicotecnico", si intende esclusivamente l'attività di applicazione di unghie artificiali mediante giustapposizione di una protesi preconfezionata alle unghie a fini di mero abbellimento del dito, senza trattamenti che incidano sulle unghie, rimovibile in qualsiasi tempo e senza effetti invasivi sul corpo umano.
10. Si considera non inerente l'attività di estetista l'esercizio delle seguenti attività:
 - a. Attività con finalità di carattere terapeutico;
 - b. Attività di ginnastica sportiva ed educazione fisica;
 - c. Attività di tatuaggio, trucco permanente;
 - d. Attività di piercing.
11. Per "attività con finalità di carattere terapeutico" si intendono le attività di carattere sanitario svolte da parte di personale in possesso di specifica qualificazione professionale (es. massofisioterapista, terapeuta della abilitazione fisica, audioprotesista, podologo, ecc.).
12. Per "Attività di ginnastica sportiva ed educazione fisica", si intendono le attività svolte nelle palestre e nei centri sportivi da parte di personale in possesso di specifica qualificazione tecnica.
13. Per "Attività di tatuaggio, trucco permanente", si intende l'attività consistente nella colorazione di figure e disegni, con il carattere della indelebilità, mediante l'introduzione nel derma di appositi pigmenti;
14. Per "Attività di piercing", si intende l'attività consistente nell'inserimento di anelli o altri oggetti di forme e materiale diversi, in varie zone del corpo.
15. Le attività di tatuaggio e piercing, soggiacciono alle disposizioni ed agli obblighi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 22/05/2003.

ART.3. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Le fonti normative che disciplinano l'attività di acconciatore sono:
 - a. legge 17 agosto 2005 n. 174;
 - b. Legge 29 ottobre 1984 n. 735 nelle parti compatibili con la legge 174/2005;
 - c. Decreto Legge 31 gennaio 2007 n.7 convertito con la Legge 2 aprile 2007 n.40;
 - d. Legge Regionale 30 dicembre 2009, n.38, (Attuazione direttiva servizi) –Art.13- Acconciatori Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno;
2. Le fonti normative che disciplinano l'attività di estetista sono:
 - a. Legge 4 gennaio 1990 n.1 così come aggiornato dal D.M. 15 ottobre 2015, n. 206;
 - b. L.R. 9 dicembre 1992 n. 54;
 - c. D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito con la L. 2 aprile 2007 n.40;
 - d. L.R. 23 aprile 2013 n.5 (recante modifiche della L.R. 14 gennaio 2009 n.1 – Testo Unico in materia di Artigianato; L.R. 9 dicembre 1992 n.54 – Norme di Attuazione della L. 4 gennaio 1990 n.1).

ART.4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. L'attività di acconciatore od estetista deve essere esercitata in forma di impresa costituita nelle forme previste dalla legge e cioè sia in forma individuale, sia in forma societaria.

2. In ogni singola unità locale deve essere presente almeno un soggetto in possesso di specifica qualificazione professionale, la cui presenza deve essere garantita nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attività.
3. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o tramite posteggio.
4. Tali attività possono essere svolte presso il domicilio del cliente o presso la sede designata dal cliente, su richiesta di quest'ultimo.
5. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotel, centri commerciali, sedi o distaccamenti delle FF.AA. e simili, previa prestazione dalla prescritta SCIA comprovata disponibilità dei locali.
6. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui all'art.4 del presente Regolamento, le stesse attività possono essere svolte presso i locali di abitazione dell' esercente, a condizione che :
 - a. l'interessato presenti preventivamente la SCIA al Comune;
 - b. i locali siano adibiti esclusivamente a tale attività, dispongano di servizio igienico dedicato e non siano direttamente comunicanti con quelli adibiti a civile abitazione;
 - c. l'esercente stesso consenta i controlli da parte dell'Autorità competente.
7. È vietato l'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento, anche se svolte a titolo di dimostrazione di prodotti della cosmesi, a titolo didattico o altro, senza preventiva presentazione della SCIA, di cui all' art 3, e a condizione che le prestazioni non comportino corrispettivo sotto alcuna forma, neppure come rimborso per l'uso dei materiali di consumo. Tali prescrizioni non si applicano per quelle iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzate dagli Enti o dalle Associazioni del comparto.
8. Le imprese che intendono cedere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, sono soggette alla normativa sul commercio D.L.114/98.

ART.5. SEGNALAZIONE CERTIFICATA D'INIZIO ATTIVITÀ

1. L'esercizio delle attività di cui all'Art.1 è soggetto a SCIA da presentarsi al Comune Tramite SUAP. Tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività di acconciatore ed estetista, quali aperture, modifiche, subingressi, trasferimenti di sede sono assoggettati a SCIA da presentare tramite SUAP ai sensi della Legge 2 aprile 2007 n.40. Tale segnalazione è valida per i locali in essa indicati.
2. Con la SCIA l'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità la sussistenza dei seguenti presupposti e requisiti:
 - a. Idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività come prescritto dall'Art.6;
 - b. Disponibilità dei locali;
 - c. Rispondenza dei locali alle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica, edilizia e di destinazione d'uso;
 - d. Possesso della qualificazione professionale in capo al responsabile tecnico dell'unità locale oggetto della SCIA.
3. Per ogni sede dell'impresa esercente dell'attività di acconciatore o di estetista deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.
4. Il soggetto preposto in possesso della qualificazione professionale che assume la responsabilità tecnica, deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune

contestualmente alla SCIA e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura. In caso di assenza per malattia o altra causa di forza maggiore, il responsabile tecnico deve essere sostituito con tempestiva comunicazione al competente Settore Amministrativo.

5. Il recesso del responsabile tecnico dovrà essere comunicato a cura dello stesso; contestualmente il titolare dell'attività dovrà presentare comunicazione di nomina di nuovo responsabile tecnico in assenza della quale l'attività è da considerare sospesa.
6. Il subingresso, il trasferimento di sede e ogni modificazione concernente le attività soggette al presente regolamento (variazione ragione sociale, ampliamento del locale, ecc.) sono soggetti alla presentazione della SCIA ai sensi dell'art 19 della legge 241/90.
7. Le SCIA devono essere trasmesse per via telematica allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune utilizzando l'apposito modulo.
8. I requisiti igienico-sanitari devono essere asseverati da professionista abilitato utilizzando l'apposita modulistica.
9. In caso di presenza di tutti i requisiti di cui al comma 2 punti a), b), c), d) nonché della relativa asseverazione, l'attività può essere iniziata dalla data della ricevuta di avvenuta consegna della SCIA al SUAP del Comune.
10. Qualora dalle verifiche sulle autocertificazioni relative ai requisiti succitati se ne rilevi l'insussistenza o la non veridicità è disposto il divieto di esercitare l'attività segnalando agli organi competenti la presenza di false dichiarazioni.
11. Copia delle autocertificazioni relative ai requisiti igienico-sanitarie verrà inviata all' A.S.L. per lo svolgimento delle attività di controllo delle stesse.
12. In caso di subingresso, per atto tra vivi, dovrà essere prodotta copia del relativo contratto di cessione aziendale.

ART.6. FORME DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. Una stessa società avente i requisiti di cui la legge 8 agosto 1985 n. 443 può presentare SCIA in numero non superiore al numero dei soci qualificati che operano professionalmente nell'impresa.
2. Lo stesso soggetto può essere nominato responsabile tecnico di più unità locali purché venga accertato che le diverse sedi hanno orari diversi.
3. Le attività di acconciatore ed estetista disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte congiuntamente dalla stessa imprese negli stessi locali, nel pieno rispetto di tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento (igienico sanitari, responsabile tecnico, ecc.).
4. Lo svolgimento congiunto delle attività di acconciatore ed estetista nello stesso esercizio può avere luogo previa presentazione di specifica SCIA, a condizione che siano presenti uno o più direttori tecnici in possesso dei requisiti professionali. Nel caso in cui per qualsiasi ragione venissero a mancare i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività, l'impresa dovrà regolarizzare immediatamente la situazione o sospendere l'attività dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione comunale.
5. In caso di cessione di ramo d'azienda a soggetto terzo, è richiesta la presentazione di specifica SCIA di subingresso ai sensi dell' art 3 del presente regolamento e in questo caso i locali dovranno essere fisicamente separati.
6. In caso di acquisto di azienda esercente sia l'attività di acconciatore sia quella di estetista, la sua volta è subordinata alla presenza di entrambe le qualificazioni professionali. In assenza di una delle qualificazioni professionali prescritte, è ammessa la sospensione di tale attività per un anno al fine di regolarizzare la posizione ed ottenere la conseguente volta, durante tale periodo è interdetto lo svolgimento dell'attività non coperta da un responsabile tecnico qualificato.

7. Scaduto tale termine senza aver dimostrato il requisito e senza aver provveduto a segnalare la voltura, l'attività per cui non si sono dimostrati i requisiti prescritti, si intende decaduta.

ART.7. DISCIPLINA DELL'AFFIDO DI POLTRONA/CABINA

1. I titolari di attività di estetista o di acconciatore regolarmente in esercizio, possono concedere in uso a terzi, solo se in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, una postazione di lavoro della propria attività e le attrezzature fisse funzionali alle prestazioni svolte, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. L'affido di "poltrona/cabina" è soggetto alla comunicazione al SUAP del Comune a cura dell'affidatario.
2. I soggetti dovranno stipulare un contratto in forma scritta nel quale siano stabiliti tutti i requisiti, i limiti e i contenuti delle rispettive obbligazioni. Il contratto deve essere realizzato con scrittura privata o con atto pubblico e registrato all'Agenzia delle Entrate per l'esercizio della tipologia di attività che l'impresa ospitante esercita
3. Il contratto deve obbligatoriamente contenere nel dettaglio le seguenti specifiche:
 - a. Durata non inferiore a mesi 6;
 - b. La puntuale identificazione delle postazioni date in uso (poltrona o cabina) che non potranno più essere utilizzate dal titolare dell'esercizio ospitante, indicate in apposita planimetria allegata;
 - c. La tipologia di attività che verrà esercitata presso la poltrona/cabina concesse in uso e le modalità e condizioni di esercizio della stessa (orari, giorni, ecc.);
 - d. Le responsabilità assunte dalle singole parti, in riferimento agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
4. Al fine di inquadrare il rapporto contrattuale nell'ambito dell'affidamento parziale dei beni e delle strutture dell'azienda, dovranno essere comunque rispettati i seguenti limiti quantitativi di utilizzo dei "affido di poltrone/cabina":
 - a. Una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti;
 - b. Due poltrone/cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
 - c. Tre poltrone/cabine per le imprese che hanno più di 10 dipendenti.
5. L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore (acconciatore/estetista) ed esercitare direttamente e personalmente l'attività anche con l'eventuale ausilio di collaboratori, garantendo in questo caso la presenza.
6. I soggetti del rapporto contrattuale svolgono la propria attività in veste di autonomi imprenditori. Il rapporto contrattuale può comprendere anche l'utilizzo delle attrezzature fisse nel rispetto della normativa igienico-sanitaria. Ognuno degli imprenditori presta la propria opera esclusivamente sulla propria clientela, alla quale è rilasciata la relativa ricevuta fiscale.
7. L'affidatario deve utilizzare nell'esercizio dell'attività condotta presso la "poltrona/cabina" ottenuta in uso, le attrezzature di lavoro non fisse di diretta proprietà. In tal caso le apparecchiature dovranno essere conformi alle vigenti normative ed in possesso delle dichiarazioni di conformità delle stesse e delle relative schede tecniche, ove previste, che dovranno essere conservate presso l'esercizio ed esibite agli organi di vigilanza.
8. La coesistenza delle attività deve essere effettuata nel rispetto della normativa attinente la sicurezza sui luoghi di lavoro.
9. Il titolare dell'esercizio e l'affidatario devono esporre all'interno dei locali indicazione del rapporto di affido in atto all'interno dell'azienda, unitamente alla comunicazione congiunta presentata al

Comune per l'attivazione del rapporto di affido. All'interno dei locali deve essere altresì esposto un cartello con l'indicazione degli orari praticati sia dal Titolare che dall'Affidatario.

10. All'atto della stipulazione del contratto il titolare dell'esercizio e l'affidatario devono constatare la conformità degli impianti (elettrico, idraulico, termico, climatizzazione, ecc.) presenti nei locali ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie che disciplinano la materia e devono darne atto nel contratto. Nel contratto deve essere altresì indicato il rispetto della normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro in considerazione della coesistenza di due attività nello stesso locale.
11. È fatto d'obbligo sia per il titolare dell'attività che per l'affidatario di cabina/poltrona di esporre il proprio cartello prezzi relativi alle prestazioni effettuate.
12. Qualora in fase di vigilanza vengano accertate condizioni igienico-sanitarie insufficienti, nell'ambito dell'attività svolta dal titolare o in quella esercitata dall'affidatario della poltrona/cabina, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati all'intero esercizio.
13. Alla comunicazione congiunta deve essere allegata copia del contratto sottoscritto con scrittura privata o con atto pubblico e registrato all'Agenzia delle Entrate nonché tutta la documentazione prevista dalla modulistica presente al SUAP.

ART.8. IDONEITÀ IGIENICO-SANITARIA

1. Per gli esercizi non preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento i locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a. I locali devono essere adibiti esclusivamente a tale attività, non essere direttamente comunicanti con quelli eventualmente adibiti a civile abitazione, essendo richiesti ingressi separati;
 - b. Un'altezza non inferiore a mt 2.70. Qualora vi sia la presenza di personale dipendente l'altezza non deve essere inferiore a mt 3 con possibilità di deroga come previsto dall'allegato 4 punto 1.2.4 dell'art 63 comma 1, de Dlg.81/08;
 - c. Una superficie aereo-illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. L'aerazione può essere anche artificiale a mezzo impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente. Dove l'illuminazione artificiale è insufficiente soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione naturale artificiale (Dlg.81/08 e s.m.i.).In tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili;
 - d. I servizi igienici interni all'edificio in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi, in particolari casi, (es. centri storici), anche servizi igienici esterni all'edificio o in comune con altre attività sottoposti ad autorizzazione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente. Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimenti ricoperti di piastrelle perfettamente solide ed impermeabili, pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,50 e dotati di lavandino e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti ad attività di acconciatore e/o estetista, di antilatrina con porta a chiusura automatica;
 - e. Gli impianti tecnologici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, ed in particolare devono essere certificati con apposita dichiarazione di conformità prevista dal DM37/2008.
2. Nei locali di lavoro, i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt 1,80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa e di facile esecuzione, con esclusione delle tappezzerie in carta; è consentita la tinteggiatura dei locali purché

vengano utilizzati smalti a base acrilica o equivalente facilmente lavabili e disinfettabili. Gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere arrotondati in caso di rifacimento del pavimento.

3. Nei locali di lavoro devono essere presenti uno o più lavandini fissi in maiolica o materiale similare riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente, installati su parete piastrellata fino a m. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavandino di m. 0,30, dotati di acqua potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura; tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto delle tubature. Il taglio e l'acconciatura devono avvenire sui capelli puliti mediante lavatura. Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso l'acconciatore stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio sui capelli non puliti.
4. Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di retrobottega; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.lgs.81/08 e s.m.i.).
5. I locali dove vengono svolte le attività disciplinate del presente regolamento devono essere dotati di pattumiera con apertura a pedale, lavabile e disinfettabile per la raccolta dei rifiuti; in relazione a particolari attività può essere ritenuto necessario l'utilizzo di appositi contenitori (es. contenitori rigidi per taglienti). Le pattumiere della raccolta differenziata dovranno essere collocate in ambiente diverso da quello di lavoro.
6. Tutti gli esercizi devono essere forniti di: asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti.
7. Tutti gli esercizi devono essere dotati di attrezzature e materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazioni, allergie, malori), dovrà essere anche disponibile un telefono per eventuale allerta dei mezzi di soccorso.
8. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; le poltrone e i lettini devono essere in materiale lavabile e disinfettabile e, all'occorrenza, ricoperti di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.
9. Al titolare dell'attività incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche; tali precauzioni hanno anche lo scopo di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni quali i virus delle epatiti o l'HIV (causa dell'AIDS) e devono essere rispettate anche dal personale dipendente:
 - a. l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
 - b. il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
 - c. prima di iniziare ciascun servizio il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
 - d. nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;

- e. per ogni nuovo cliente deve essere usata biancheria pulita, lavata ad alta temperatura o monouso;
 - f. le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
 - g. gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati, dopo essere stati accuratamente lavati e disinfettati;
 - h. la sterilizzazione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente come forbici o altri strumenti metallici deve eseguirsi a mezzo di apparecchiature idonee allo scopo e in base alla tipologia di attività esercitata (es. raggi ultravioletti, sterilizzazione a calore secco, calore umido o autoclave).
 - i. i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso, ove esistono in commercio; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga. Dopo l'utilizzo i materiali monouso devono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali.
 - j. in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta al controllo medico ed eventuali esami di laboratorio o vaccinazioni specifiche;
 - k. dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
 - l. le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
 - m. per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; e proibito l'uso di piumini e dei preparati essiccatori;
 - n. le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
 - o. durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;
 - p. nei locali in cui si originano gas o vapori irrespirabili o tossici o infiammabili e in quelli in cui si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie, il titolare dovrà adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne per quanto possibile lo sviluppo e la diffusione. I procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente. L'aspirazione degli inquinanti aerodispersi deve essere realizzata, per quanto tecnicamente possibile immediatamente vicino al luogo dove essi vengono originati.
10. Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio di Igiene Pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici.
11. L'idoneità igienico-sanitaria dei locali deve essere autocertificata oltre che per l'apertura di nuovi esercizi per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti e ogni qualvolta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate; il personale di vigilanza del servizio di Igiene e Sanità Pubblica potrà comunque effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità.
12. Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore ed estetista, debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art.14, comma 2, punto 8 della L.R. 26.3.1990, N.13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitati e pertanto

classificabili nella classe del predetto art.14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui l'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei regolamenti emanati dall'Ente Gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

ART.9. INVALIDITÀ, MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ

1. Nel caso di invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'attività, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore dei figli minorenni o, in mancanza di questi, gli eredi legittimi possono subentrare nella titolarità o nella gestione dell'azienda, anche se privi dei requisiti della qualificazione professionale, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. La relativa SCIA deve essere presentata entro sei mesi dall'evento.
2. Decorso il quinquennio, ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, vengono meno gli effetti della presentazione della SCIA e l'attività deve essere cessata, salvo che l'interessato non compri il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ART.10. SOSPENSIONI TEMPORANEE

1. In caso di accertata mancanza dei requisiti igienico-sanitari da parte degli organi preposti, l'attività può venire sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere sanate entro il termine fissato dal competente organo tecnico, pena la cessazione dell'attività stessa.
2. In caso di sospensione di attività per periodi superiori a 60 giorni, è possibile richiedere proroga per massimo di 1 anno che deve essere rilasciata dal competente Dirigente.

ART.11. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

3. Il Comune ordina la cessazione dell'attività nei seguenti casi:
 - a. Perdita, da parte del titolare, dei requisiti previsti dall'Art.5, salvo quanto previsto dall'articolo precedente;
 - b. Sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni.
4. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare tramite SUAP apposita comunicazione all'ufficio comunale competente entro il termine di 30 giorni dalla data di cessazione stessa.

ART.12. OBBLIGO DI ESPOSIZIONE

1. È fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, la SCIA, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto o avviso che l'autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ART.13. ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI

1. In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di acconciatore o estetista è obbligatoria l'esposizione al pubblico, dell'orario di apertura settimanale.
2. L'orario di apertura settimanale viene liberamente determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti: apertura antimeridiana non prima delle ore 7.00, chiusura serale non oltre le ore 23.00; l'orario di apertura ed ogni sua variazione devono essere segnalati per iscritto all'ufficio comunale competente.

3. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari debbono scegliere un unico orario per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma dei commi precedenti.
4. È fatto obbligo ai titolari di esercizi di osservare la chiusura domenicale e la chiusura festiva infrasettimanale.
5. Il Sindaco, in caso di richiesta motivata da parte delle Associazioni di categoria, può accordare deroghe di ordine generale agli orari di apertura comunicati all'amministrazione comunale da ogni singola impresa.
6. È consentita la protrazione dell'attività oltre i limiti di orario esclusivamente a porte chiuse e per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

ART.14. VIGILANZA E SANZIONI

1. Agli effetti dell'osservanza del presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale e qualsiasi Autorità alla quale siano attribuiti poteri di accertamento possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'Art.1.
2. L'inosservanza delle norme del presente regolamento, salvo che la violazione non costituisca reato o che venga sanzionata da disposizioni legislative specifiche, è punita con la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75 a euro 450 secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981 n.689.
3. Chi esercita attività di estetista senza possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge n.1/1990, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo di euro 516 ad un massimo di euro 2.582 con le procedure previste dalla Legge Regionale n.38/1987.
4. Chi esercita attività di acconciatore senza il possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge n.174/2005, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 5.000 secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981 n.689.
5. Il competente Dirigente/Responsabile del Servizio ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza aver prestato la prescritta SCIA, dandone comunicazione alla Camera di Commercio e a tutti gli organi preposti al controllo.
6. Qualora venga esercitata l'attività in assenza di personale in possesso del necessario requisito professionale, il Comune vieta la prosecuzione dell'attività.

ART.15. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Eventuali modifiche al presente regolamento saranno apportate previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.
2. Le consultazioni potranno avere luogo mediante riunioni appositamente convocate ovvero mediante richiesta di espressione di parere scritto.

ART.16. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entrerà in vigore allorquando sia divenuto esecutivo, a norma dell'art.134 del D.lgs.18/08/200 n.267.
2. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24.03.2014 e s.m.i..

